**A [ N.B. in caso di multe sui treni, sulle navi o sugli aerei è possibile che le osservazioni vadano rivolte a Trenitalia oppure alla società di gestione del porto o dell’aeroporto. Controllare attentamente le indicazioni inserite nella multa su come fare il ricorso. Lì c’è l’indicazione del soggetto cui inviare le osservazioni]**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oggetto:** Osservazioni ex art. 18 legge 689/1981

**Verbale di accertamento n.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Autorità:** (inserire il corpo delle forze dell’ordine che ha redatto il verbale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Interessato: (come compare sul verbale)**

**Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

D’ora in avanti detto “ricorrente”

**Codice fiscale:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Contestazioni:** Violazione dell’obbligo di essere munito di certificazione verde Covid-19 (d’ora in avanti anche “marchio verde”) per l’accesso a [barrare l’attività di cui al verbale impugnato]:

□ servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

□ spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

□ musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

□ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

□ sagre e fiere, convegni e congressi;

□ centri termali, parchi tematici e di divertimento;

□ centri culturali, centri sociali e ricreativi;

□ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

□ aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

□ navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

□ treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

□ autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

□ autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

\*.\*.\*.\*

(Inserire qui una breve descrizione dei fatti, dell’occasione in cui è stato redatto il verbale, con l’aggiunta di tutte le circostanze che potrebbero essere di rilievo, ad esempio: i verbalizzanti rifiutavano di declinare le proprie generalità, entravano nel locale contro il divieto del gestore o simili).

Il ricorrente chiede annullarsi il verbale sopra menzionato e disporsi l’archiviazione del procedimento sanzionatorio e chiede di essere sentito.

**MOTIVI**

**Illegalità della disciplina in materia di marchio verde (c.d. “certificato verde Covid-19)**

1. Il marchio verde è un documento del diritto dell’Unione Europea, introdotto dal Regolamento 953/2021 del Parlamento e del Consiglio ed avente lo scopo di agevolare gli spostamenti delle persone in ambito transfrontaliero europeo (area Schengen) e di giungere ad una progressiva eliminazione delle limitazioni all’ingresso negli stati membri dell’Unione per i cittadini di altri stati. Nonostante tale chiarissima impostazione normativa e sebbene il Regolamento 953 indicasse chiaramente che il marchio verde non avrebbe potuto essere utilizzato al fine di attuare una discriminazione, soprattutto dei cittadini che avessero scelto di non vaccinarsi, il governo italiano ha utilizzato il documento introdotto a livello europeo al fine di istituire una discriminazione per ragioni biologiche consentendo, in sostanza, alle sole persone che abbiano deciso per l’inoculazione dei vaccini sperimentali contro il Covid-19, una serie di attività fondamentali che rientrano nei basilari diritti di libertà di tutte le persone.
2. Le norme poste alla base della sanzione amministrativa sono costituzionalmente illegittime e comunque inapplicabili nell’ordinamento della Repubblica Italiana per contrasto con le superiori norme dell’ordinamento dell’Unione Europea. Pertanto, il Prefetto deve disapplicare il decreto-legge n. 52/2021 (come modificato e integrato dai decreti-legge n. 105/2021 e n. 111/2021), i DPCM del 2.03.2021 e del 17.06.2021 e il decreto-legge 19/2020 il cui regime sanzionatorio è stato esteso alle “violazioni” in materia di marchio verde.
3. **Il marchio verde o Green Pass è illegale e illegittimo**:

* esso obbliga al vaccino o all’effettuazione di un tampone ogni 48 ore. Ciò è illegale in base alla **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea** che all’art. 3 dispone: *“Ogni individuo* ***ha diritto alla propria integrità fisica*** *e psichica.* ***Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata****, secondo le modalità definite dalla legge.”*
* Il **Regolamento CE 953/2021** stabilisce al “considerando” 36 che *“È necessario* ***evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che*** *non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o* ***hanno scelto di non essere vaccinate****. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre,* ***il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati****.*”
* Le norme europee prevalgono su quelle nazionali. Infatti, l’art. 9 del decreto-legge 52/2021 (come modificato dall'articolo 4 DL 105/2021), che introduce il “green pass” prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021. **Pertanto, il “green pass” è FACOLTATIVO anche per espressa volontà del legislatore italiano**.
* Il **Consiglio d’Europa** con la **risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021** ha disposto: *“L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: -* ***che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria*** *e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; -* ***che nessuno sia discriminato*** *per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute* ***o perché non vuole farsi vaccinare****.*”
* La Costituzione italiana vieta la discriminazione. Infatti, l’art. 3 dispone: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,* ***senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali****.”* Di contro, le norme sul green pass obbligatorio per l’accesso ai ristoranti e ad altre attività discriminano tra cittadini in considerazione delle loro condizioni personali sanitarie.
* La discriminazione è vietata, inoltre, dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: *“****È vietata qualsiasi forma di discriminazione*** *fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, l****e caratteristiche genetiche****, la lingua, la religione* ***o le convinzioni personali****, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.*”
* La CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) vieta anch’essa la discriminazione all’art. 14: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato* ***senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere****, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*.”
* Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vieta ogni discriminazione all’art. 2: *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,* ***senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione****.*”
* Pertanto, chiunque impedisca l’ingresso in un ristorante, una palestra, un cinema, una piscina a chi non sia provvisto del “green pass”, **anche un agente di Polizia, mediante il regime sanzionatorio o, come vedremo in seguito, qualunque autorità nazionale che non dovesse riconoscere il primato del diritto internazionale su quello interno**, sta commettendo il reato di **violenza privata (art. 610 c.p.)**: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.”
* Inoltre, in base all’art. 187 del RD 635/1940 (Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) **gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo**. Le norme sul “green pass”, in quanto illegali e inapplicabili, non costituiscono legittimo motivo per il rifiuto delle prestazioni del gestore di un pubblico esercizio e quindi per contestare un illecito amministrativo a chi non le rispetta.

1. Secondo la **sentenza della** **Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4.12.2018 C-378/17 *Minister for Justice and Equality***:*“È* ***incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione*** *per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per* ***disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili dell’Unione*** *(v., in tal senso, sentenze del* *9 marzo 1978,* Simmenthal*, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22; del 19 giugno 1990,* Factortame e a.*, C-213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché dell’8 settembre 2010,* Winner Wetten*, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 56).”* Pertanto, i giudici e qualsiasi autorità, anche amministrativa, italiana sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario che prevale sul diritto nazionale.

**Pertanto, il giudice civile e qualsiasi autorità, anche amministrativa, italiana e quindi anche questa a cui si sta ricorrendo sono tenuti semplicemente a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario che ha sempre prevalenza.**

1. **Illegittimo trattamento dei dati sanitari riservati**

Si rappresenta anche come gli agenti accertatori non siano titolati al trattamento dei dati sanitari dei clienti di un esercizio commerciale, il DL alla base della sanzione amministrativa (e il DPCM del 17.06.2021) ha affidato tale compito solo ai titolari dell'esercizio, i quali, oltretutto, per esercitare le funzioni di verifica dei dati personali devono necessariamente mettere a disposizione dei clienti, cosa che non è avvenuta, la modulistica concernente il trattamento dei dati personali.

I dati sanitari dei cittadini non possono essere trattati normalmente dalle forze di polizia a meno che non stiano svolgendo funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, giammai nel caso dell’attività di polizia amministrativa.

1. **L’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza**

Gli interventi del governo e del Presidente del Consiglio dei ministri, anche questa del marchio verde, trovano il loro presunto fondamento nella dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e le successive proroghe dello stesso. Lo strumento in questione è stato evidentemente abusato dal governo che, peraltro, l’ha applicato al di fuori dei limiti previsti dalla normativa di protezione civile.

Anzitutto l’intervento della protezione civile è previsto dalla norma in caso di calamità naturali. Epidemia e pandemia non costituiscono ai fini legislativi calamità naturali e non ricadono nemmeno, come sembra ovvio, nell’ambito di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, bensì in quello del Ministro della Salute. In proposito la norma applicabile è l’art. 32 della Legge 833/1978 che prevede in materia sanitaria un potere di ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute. Detto potere è stato più volte esercitato in occasione di epidemie e pandemie ed è perfettamente idoneo alla gestione di ogni emergenza sanitaria del genere.

Pertanto, i poteri che il governo ha inteso abusivamente attribuire al Presidente del Consiglio esulano completamente dagli scopi e dalle attribuzioni della protezione civile ed invadono le competenze del Ministro della Salute le cui competenze sono limitate dai principi consolidati in materia di ordinanze contingibili e urgenti che impediscono di adottare siffatte ordinanze in deroga o in violazione dei diritti fondamentali costituzionali che sono, appunto, inviolabili perché non vi è alcun provvedimento, legislativo o amministrativo che possa disporne la limitazione o, come nel caso in esame, l’annullamento. Gli atti del governo, infatti, hanno evidente natura criminosa poiché integrano il reato di attentato alla costituzione, reato che invitiamo il signor Prefetto a voler segnalare alla competente Procura della Repubblica in ottemperanza al dovere di denuncia che incombe ad ogni pubblico ufficiale.

Inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata attuata da parte del governo in aperta violazione dei presupposti di cui all’art. 24 d.lgs. 1/2018 (codice della protezione civile). Infatti, la norma in questione prevede: *“Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) [eventi calamitosi di rilievo nazionale], … il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi …”*

Nel caso in esame sono mancate sia la “valutazione speditiva”, sia il “raccordo con le Regioni e Province interessate” sia, infine, la richiesta del Presidente della regione o della provincia autonoma. Il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza è stato, quindi adottato in spregio della normativa in materia e con grave abuso delle facoltà riconosciute al presidente del Consiglio dei ministri dal d.lgs. 1/2018. Infatti, la dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali, anche per le ipotesi di disgrazie di rilevanza nazionale, deve necessariamente provenire dalle amministrazioni locali che, per il loro contatto con il territorio, sono le uniche a poter giudicare della effettiva necessità di un intervento del sistema della protezione civile. Al contrario, il governo ha agito in modo esattamente opposto a quanto voluto dalla disciplina del d.lgs. 1/2018 imponendo l’emergenza dall’alto con un provvedimento quadro assunto prima ed a prescindere dalla verificazione di qualsiasi situazione di allarme. Occorre ricordare, infatti, che la dichiarazione dello stato di emergenza risale al 31 gennaio 2020 quando il governo aveva dichiarato che non vi era alcun rischio di contagio e che comunque la Repubblica Italiana era perfettamente preparata per fare fronte a qualsiasi evento epidemico o pandemico. Il provvedimento del 31.01.2020 e le sue successive proroghe si appalesa, pertanto, per ciò che è, ossia un atto eversivo della legalità costituzionale utilizzato allo scopo di realizzare un colpo di stato per il quale i responsabili, ossia l’intero governo italiano dovranno essere processati per i gravi reati commessi.

1. **I decreti-legge 52 e 105/2021 sono illegittimi per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 41 e 78 Cost.**

Con una serie di norme, in parte amministrative e in parte legislative il governo ha inteso a varie attività economiche lo svolgimento della loro normale attività lavorativa.

Il primo vizio che è agevole rilevare è la natura discriminatoria delle norme in questione. Infatti, in mancanza di ogni ragionevolezza e senza che si operasse alcun bilanciamento degli interessi, alcuni imprenditori hanno subito gravi limitazioni al diritto di lavorare mentre altri hanno potuto continuare la loro attività lucrando anzi del blocco imposto agli altri.

Il principio fondante dell’intera struttura repubblicana è il lavoro che assume una posizione addirittura preminente rispetto agli altri diritti fondamentali essendo menzionato all’art. 1 come elemento sul quale si fonda la Repubblica Italiana. Il lavoro, al di là dell’enunciazione, se si vuole, programmatica, di cui all’art. 1, viene declinato come diritto e dovere per il cittadino (art. 4) e si prevede l’obbligo della Repubblica di rendere effettivo tale diritto. Il dovere dello stato di agevolare lo svolgimento di un’attività lavorativa è ulteriormente ribadito all’art. 35 che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, poiché il lavoro (art. 36) è l’attività che consente a tutti i cittadini di condurre un’esistenza libera e dignitosa.

Una delle forme attraverso le quali si esplica il diritto al lavoro è la libera iniziativa economica privata (art. 41).

Ora, il dpcm e i decreti-legge di cui al verbale impugnato hanno inteso incidere pesantemente proprio sul diritto al lavoro vietando sostanzialmente a poche categorie di lavoratori lo svolgimento della loro lecita e legittima attività o distogliendoli dalle stesse per fare gli accertatori e discriminare i loro clienti.

Né un atto amministrativo né un decreto-legge possono violare i diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione e nemmeno pretendere di regolamentarli in modo tanto restrittivo da annullarne o impedirne l’esercizio. In particolare, secondo il disposto dell’art. 97 Cost. la pubblica amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità non essendo ammissibile per il potere esecutivo l’adozione di norme in contrasto con le leggi e men che meno con la legge fondamentale rappresentata dalla Carta costituzionale.

E’ appena il caso di rilevare che la Costituzione Italiana non conosce lo stato di emergenza, essendo solo prevista la deliberazione dello stato di guerra da parte delle camere ai sensi dell’art. 78.

1. **Estorsione in danno dei cittadini.**
2. Il marchio verde non ha alcuna ragione sanitaria ma solo motivazioni politiche, per la precisione il governo ha deciso di aggirare le leggi fondamentali nazionali e internazionali con la minaccia dell'isolamento sociale e lavorativo **per introdurre surrettiziamente un obbligo vaccinale che non può imporre, a causa delle norme sovranazionali citate e delle autorizzazioni provvisorie alla commercializzazione dei prodotti genici chiamati impropriamente vaccini, e perché in quel caso dovrebbe garantire a tutti coloro che dovessero subire reazioni avverse, anche invalidanti o mortali, un congruo risarcimento**, rigorosamente escluso atteso che chi si presenta a un centro vaccinale si vede costretto a firmare specifica liberatoria incondizionata.

Pertanto, tale pretesa, quella della esibizione del marchio verde per potere sostanzialmente essere liberi, potrebbe configurare, anche in capo alle autorità preposte all'attuazione di detti obblighi, **il reato di estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale.**

Anche per tale ragione, oltre che per quelle indicate in premessa, si chiede che il Prefetto voglia segnalare gli operanti alla competente Procura della Repubblica affinché provveda ad esercitare l’azione penale nei loro confronti.

**PQM**

Le evidenti mende di incostituzionalità ed i dubbi di liceità penale dovrebbero apparire evidenti al Prefetto in epigrafe al quale per i motivi sopra esposti si richiede di disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio non sussistendo i requisiti e di denunciare i verbalizzanti alla competente Procura della Repubblica per i reati ipotizzati e si richiede anche di essere sentiti.

Si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità
2. Verbale di contestazione

Luogo,

Data,

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_